

Cassazione. Se c'è una «probabile responsabilità»

Decreto 231, sequestro solo con gravi indizi

11/9/2012

Marco Bellinazzo
MILANO

La Cassazione annulla l'ordinanza che aveva approvato il sequestro di circa 14 milioni nei confronti della **Codelfa Spa** nell'ambito delle indagini sugli appalti della **Milano Serravalle** (che vede tra le persone coinvolte l'ex presidente della Provincia di Milano Filippo Penati).

Per la Corte, il sequestro previsto dal decreto legislativo 231 del 2001 (articolo 53) può essere disposto solo in presenza di gravi indizi a carico dell'ente per il quale si intende far scattare la **responsabilità amministrativa**. Con la sentenza 34505, depositata ieri, la sesta sezione penale ha

LA VICENDA

Da riscrivere l'ordinanza disposta nei confronti di una società coinvolta nelle indagini sulla Milano-Serravalle

messo a fuoco il diverso impatto e le diverse funzioni delle misure cautelari (reali e personali) disciplinate dal Codice penale e quelle, appunto, introdotte con il Dlgs 231.

In particolare, la Cassazione ha chiarito che le misure interdittive e reali del Dlgs 231 sono poste sullo stesso piano perché sono «destinate ad anticipare l'applicazione di sanzioni principali e obbligatorie, sanzioni subordinate all'accertamento della responsabilità dell'ente». Di conseguenza, «in questa materia un controllo dei presupposti del sequestro limitato alla sola sussumibilità della fattispecie concreta nell'ipotesi delittuosa individuata dal pubblico ministero appare del tutto inadeguato proprio in quanto la misura cautelare è diretta ad anticipare gli effetti di una sanzione principale».

Per la Corte, perciò, per procedere al sequestro preventivo sulla base dell'articolo 53 del Dlgs 231, deve essere verifi-

cato dal giudice «un fumus delicti "allargato", che finisce per coincidere sostanzialmente con il presupposto dei gravi indizi di responsabilità dell'ente, al pari di quanto accade per l'emanazione delle misure cautelari interdittive. Sicché i gravi indizi coincideranno con quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, anche indiretti, che sebbene non valgono di per sé a dimostrare oltre ogni dubbio l'attribuibilità dell'illecito all'ente con la certezza propria del giudizio di cognizione, tuttavia globalmente apprezzati nella loro consistenza e nella loro concatenazione logica, consentono di fondare, allo stato, una qualificata probabilità di colpevolezza».

Il giudice che dispone il sequestro alla luce del Dlgs 231 è chiamato a una valutazione intermedia tra quella cui è tenuto il giudice che decide nel merito e quella più "superficiale" (per quanto il dibattito sul tema sia tutt'altro che chiuso) richiesta al giudice che decide sulle misure cautelari reali (articolo 321 del Codice penale). Nel caso delle regole sulla responsabilità amministrativa/penale delle società «l'apprezzamento dei gravi indizi», scrive la Corte nelle conclusioni della sentenza 34505 - deve portare il giudice a ritenere l'esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di responsabilità, in un procedimento che avvicina la prognosi sempre più a un giudizio sulla colpevolezza, sebbene presuntivo in quanto condotto allo stato degli atti, ma riferito alla complessa fattispecie di illecito amministrativo attribuita all'ente indagato».

Nel caso esaminato il Tribunale di Monza si è limitato a compiere «l'accertamento del fumus delicti in base al criterio dell'astratta sussumibilità della fattispecie concreta in quella legale». Per questo la Corte ha annullato l'ordinanza rinviando la questione al tribunale che dovrà ora accertare l'esistenza dei gravi indizi.

CASSAZIONE

A CURA DI **Patrizia Maciocchi**

CUSTODIA CAUTELARE

Presunzione in tutte le fasi del procedimento

La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere in base all'articolo 275, comma 3 del Codice di procedura penale opera non solo in occasione dell'adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle vicende successive che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari. Il principio è stato enunciato dalla Corte di cassazione a sezione unite penali nella sentenza 34473/2012 che è stata depositata ieri. La pronuncia dovrebbe porre fine al contrasto di giurisprudenza che si era manifestato in seno alla stessa Corte a seguito di pronunce contrastanti: alcune seguivano la tesi ora ritenuta da preferirsi; altre, invece, preferivano la tesi secondo cui la presunzione assoluta vale solo nel momento genetico della misura. Nella stessa occasione la Cassazione ha, però, rimesso alla Corte costituzionale l'esame dell'articolo 275, comma 3 nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per delitti commessi per agevolare l'attività mafiosa, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, da cui risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. **Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza n. 34473/2012 del 10 settembre 2012**